




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UNIONE EUROPEA

***BANDO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SU
OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DI CREDITO
AI SENSI DELLA LEGGE 949/52 E DELLA LEGGE
REGIONALE 40/2008***

1. PREMESSA

Il presente Bando disciplina la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo Unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere alle imprese, ai sensi degli artt. 14,19, 30, 31, 41 e 48 del Decreto Legislativo 31.3.98, n. 112".

I contributi concessi in conto capitale ed in conto interessi saranno erogati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e della legge regionale 12 dicembre 2008 n. 40, sulle operazioni di investimento effettuate dalle imprese artigiane e dalle microimprese.

Gli aiuti saranno concessi in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

2. SOGGETTI BENEFICIARI E INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Possono beneficiare dei contributi in conto capitale ed in conto interessi:

1. le imprese artigiane¹, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni;
2. le imprese in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa"¹ come disciplinata dal Decreto del MAP del 18.04.2005 di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" (GUCE L. 124 del 20.05.2003), per come recepita dal Regolamento (CE) n. 364/2004.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, parte integrante del presente Bando.

In particolare non sono ammessi aiuti:

- I. a imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- II. a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- III. a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- IV. ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una

¹ Per brevità, successivamente denominate "imprese".

rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

V. a imprese condizionate dall'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

VI. a imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/2002;

VII. a imprese del settore turistico.

3. SPESE AGEVOLABILI

Le imprese agevolabili dovranno stipulare con le Banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contratti di finanziamento destinati:

- all'ottenimento di agevolazioni in conto interessi per le seguenti tipologie di investimento:
 - a) all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati funzionali all'esercizio delle attività di cui alla certificazione della Camera di Commercio ivi inclusi i lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
 - b) all'acquisto del suolo finalizzato al contestuale ampliamento dei fabbricati di proprietà già destinati all'esercizio dell'attività d'impresa;

- c) all'acquisto di aziende o loro rami;
- d) all'acquisto di autoveicoli funzionali all'esercizio delle attività di cui alla certificazione della Camera di Commercio, nuovi di fabbrica;
- e) spese per impianti ed attrezzature connesse al sistema informatico e di comunicazione;
- f) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze;
- g) all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI, etc.);
- h) all'acquisto di scorte di materie prime e semilavorati;
- i) a sostenere le spese per la partecipazione a manifestazioni e/o fiere;
- j) all'adeguamento della struttura economico finanziaria e dell'operatività delle imprese ai requisiti ed ai parametri fissati dall'accordo di Basilea II, attraverso la trasformazione dei debiti dell'impresa, di natura bancaria a breve termine, in finanziamenti a medio e lungo termine, agevolati ai sensi del presente bando.

- all'ottenimento di agevolazioni in conto capitale per le seguenti tipologie di investimento:

- k) all'acquisto di macchinari utensili o di produzione a basso consumo energetico, nuovi di fabbrica, volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, ed attrezzature funzionali all'esercizio delle attività produttive e destinate al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si considerano macchine utensili o di produzione:

- i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli accessori;
- i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);
- i sistemi di condizionamento d'aria (esclusa installazione);

l) ad investimenti per innovazione tecnologica connessi all'attività svolta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

- unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

- programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai precedenti punti;

- brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui ai precedenti punti;

m) ad investimenti per innovazione commerciale comprese indagini di mercato a ciò finalizzate a progetti di apertura di nuovi canali commerciali anche per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

Possono essere agevolati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto di hardware;
- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
- realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

In caso di acquisizione di un pacchetto che comprenda tutte le voci sopra riportate, è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

Per le tipologie di investimento sopra riportate (lett. k, l ed m) può essere richiesta anche l'agevolazione in conto interessi oltre il limite (200.000,00 Euro) degli importi massimi del finanziamento ammissibile al contributo in conto capitale per come determinato ai successivi paragrafi.

Nell'ambito delle tipologie di spese sopra elencate:

- per quanto riguarda l'acquisto di aziende o loro rami dovrà presentarsi idonea documentazione tesa a consentire la valutazione economica dell'azienda o del ramo d'azienda.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione non si terrà conto del valore dell'avviamento in quanto spesa non riconoscibile (la valutazione dell'azienda o di un ramo ceduta dovrà essere attestata da idonea perizia tecnico economica asseverata da un professionista).

- per quanto riguarda le spese di cui alle lett. l), ed m) del precedente paragrafo, dovrà presentarsi idonea documentazione tesa a certificare che l'innovazione apportata (tecnologia e/o commerciale) è coerente con la natura dell'attività svolta.
- le spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, brevetti e licenze, sono ammissibili se tali investimenti, sono idonei ad innovare i processi produttivi, nonché se nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza.
- gli automezzi, sono ammissibili solo se sono oggetto dell'attività artigiana.

Per automezzi oggetto dell'attività d'impresa si intendono esclusivamente quelli direttamente riconducibili all'attività certificata alla competente CCIAA e che concorrono alla diretta realizzazione della medesima.

Non può essere agevolato il trasporto merci conto terzi.

4. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Le imprese richiedenti devono, entro la data di firma dell'atto di stipula:

- avere sede operativa nel territorio regionale;

- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese per i settori ammessi a finanziamento;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- non svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato di Istituzione della Comunità Economica Europea;
- essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale.

Tali circostanze saranno autocertificate dall’impresa richiedente nella domanda di ammissione alle agevolazioni.

Il finanziamento:

- non è cumulabile, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06, con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea ;
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Le spese riconosciute devono essere funzionali alle finalità del programma di spesa e commisurate allo svolgimento dell’attività ammissibile.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal soggetto destinatario, entro i limiti previsti nell’atto di ammissione al beneficio, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente come meglio specificato nel

successivo paragrafo 13.

In aggiunta a quanto specificato nei punti successivi, in relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le imposte e tasse, ad eccezione degli oneri doganali se accessori al costo di beni ammissibili;
- le commesse interne di lavorazione;
- le spese relative all'acquisto di beni (mobili ed immobili) o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti, di imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente, da parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
- le spese relative a forniture, opere e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le spese destinate all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

5. DOMANDA DI AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo della Regione Calabria deve essere compilata dall'impresa e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal soggetto gestore.

La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca al soggetto gestore.

La domanda deve essere utilizzata anche per l'autocertificazione:

- da parte delle imprese di cui al punto 1 del precedente paragrafo 2, dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- da parte delle imprese di cui al punto 2 del precedente paragrafo 2, dell'iscrizione al Registro delle imprese e del possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa".

Alla predetta domanda devono essere allegata la seguente documentazione.

Per la richiesta di agevolazione in conto interessi, il preventivo della spesa di investimento consistente nella seguente documentazione:

- a)** per l'acquisto di fabbricati aziendali di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 3:
 - offerta o atto preliminare di compravendita (con separata indicazione del prezzo dei locali posti al servizio delle attività certificate dell'impresa, nel caso di destinazione promiscua);
 - planimetria dei locali da acquistare, con indicazione della loro singola destinazione (se trattasi di ampliamento, devono altresì indicarsi con diversa colorazione i locali preesistenti) debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
- b)** per l'ampliamento e ammodernamento di fabbricati aziendali di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 3 :
 - la planimetria dei locali da edificare (se trattasi di ampliamento, devono altresì indicarsi con diversa colorazione, i locali preesistenti) o da ammodernare, con indicazione della loro singola destinazione;
 - computo metrico estimativo dei lavori da realizzare debitamente sottoscritto da tecnico abilitato;
- c)** per l'acquisto del suolo finalizzato al contestuale ampliamento dei fabbricati di proprietà già destinati all'esercizio dell'attività d'impresa di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 3:
 - offerta o atto preliminare di compravendita;
 - planimetria del suolo da acquistare, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, con l'esatta individuazione del fabbricato da ampliare destinato all'esercizio dell'attività di impresa;
- d)** per l'acquisto di aziende o di loro rami di cui alla lett. c) del precedente paragrafo 3:
 - offerta o atto preliminare di compravendita;
 - perizia giurata di un professionista abilitato che attesta il valore dell'azienda o del ramo d'azienda (non è agevolabile il valore dell'avviamento);
- e)** per l'acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli, software, diritti di brevetto e licenze sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa, spese per

la partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato, nel rispetto del vincolo di cui al precedente paragrafo 2 punto IV, spese per iniziative all'estero di cui alle lett. d), e), f), g), i) k), l), m) del precedente paragrafo 3 :

- offerte o preventivi;
- f) per l'acquisto di scorte di materie prime e semilavorati di cui alla lett. h) del precedente paragrafo 3:
 - domanda separata per la richiesta di tali agevolazioni;
 - offerte o preventivi;
- g) per operazioni di adeguamento della struttura economico finanziaria e dell'operatività delle imprese ai requisiti ed ai parametri fissati dall'accordo di Basilea II, attraverso la trasformazione dei debiti dell'impresa, di natura bancaria a breve termine, in finanziamenti a medio e lungo termine di cui alla lett. j) del precedente paragrafo 3:
 - estratti conto aggiornati al trimestre ed al giorno precedenti la data di presentazione della domanda in cui si attesti la passività (il contributo verrà riconosciuto sul minor valore di esposizione bancaria), con allegata certificazione bancaria;

Dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- estratto della delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca con indicati i termini e le condizioni del contratto da stipulare (importo, tasso, numero e periodicità rate, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di richiesta di agevolazione esclusivamente in conto capitale oltre alla domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal soggetto gestore, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- il preventivo della spesa di investimento;
- estratto della delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca con indicati i termini e le condizioni del contratto da stipulare (importo, tasso, numero e periodicità rate, ecc.), (nel caso si ricorra all'indebitamento bancario)

- idonea documentazione bancaria comprovante la capacità finanziaria (nel caso si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria diverse dall'indebitamento bancario)
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a € 154.937,10, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero per le microimprese al Registro delle imprese corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Prima di stipulare, approvare o autorizzare la concessione del contributo sopra la soglia prevista occorrerà inoltre acquisire le "informazioni" antimafia secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo, il soggetto gestore comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 12.

6. CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il tasso di interesse e le altre condizioni alle quali è perfezionato il contratto di finanziamento sono liberamente concordati tra Banca ed impresa.

Il finanziamento può essere assistito tra l'altro da garanzie concesse da organismi mutualistici e/o da fondi pubblici di garanzia.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione del soggetto gestore presso la Banca.

7. IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO CONTO INTERESSI

A prescindere dall'importo e dalla durata del investimento, l'importo massimo di spesa ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in € 500.000,00, al lordo dell'eventuale contributo in conto capitale, tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi di cui è beneficiaria l'impresa.

Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva di € 150.000,00.

Le voci di spesa di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3 sono agevolabili solo se presentate unitamente con altre voci di spesa ammissibili [escluse le lettere h) e j)].

Nel rispetto dell'importo massimo ammissibile al contributo, dette spese sono comunque agevolabili rispettivamente nel limite del 70% (lett. a) e del 10% (lett. b) .

8. IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO CONTO CAPITALE

A prescindere dall'importo del investimento, l'importo massimo di spesa ammissibile al contributo in conto capitale è stabilito in € 200.000,00, tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi di cui è beneficiaria l'impresa.

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nei limiti del 30% dei costi ammissibili sia nel caso di imprese artigiane, per come specificate al punto 1 del paragrafo 2 che nel caso di "microimpresa", per come specificate al punto 2 del paragrafo 2;

9. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto capitale è ammesso nel limite di € 200.000,00 di investimenti ammissibili ed in aggiunta è concedibile il contributo in conto interessi, per la parte di spesa eccedente quella agevolata sul contributo in conto capitale.

L'ammontare complessivo delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

10. DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dieci anni comprensivi dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento della durata massima di 2 anni, per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), del precedente paragrafo 3;
- b) sei anni comprensivi dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento della durata massima di 1 anno, per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), k) l) ed m), del precedente paragrafo 3.

Per i finanziamenti concessi in favore di imprese di nuova costituzione² ovvero costituite da donne ai sensi della legge n. 215/92, le predette durate di riconoscimento del contributo sono elevate a dodici anni per gli investimenti di cui alla predetta lettera a) e a 8 anni per gli investimenti di cui alla predetta lettera b); comprensivi entrambi dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento di 2 anni.

11. MISURA E INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE IN CONTO INTERESSI

Il contributo in conto interessi è determinato sulla base di un tasso pari al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del finanziamento al contributo.

Il tasso di riferimento, indicato e aggiornato periodicamente con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è reso pubblico sul seguente sito internet:

"http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html".

² Si considerano imprese di nuova costituzione, le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane ovvero per le microimprese al Registro delle Imprese da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

12. AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Calabria di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

Nel caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, di cui al paragrafo 5, effettuata dal soggetto gestore.

Decorso il suddetto termine senza che l'impresa abbia provveduto a produrre tutte le integrazioni richieste, la domanda di ammissione del finanziamento al contributo viene rigettata definitivamente.

Delle domande di ammissione del finanziamento al contributo, la cui documentazione sia incompleta ovvero insufficiente il soggetto gestore dovrà darne comunicazione in elenco al Comitato Tecnico Regionale per la Calabria di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

L'ammissione al contributo è deliberata dal predetto Comitato Tecnico Regionale per la Calabria di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52

Il Comitato delibera nei limiti delle somme effettivamente impegnate dall'Amministrazione Regionale.

L'esaurimento delle risorse finanziarie, comporterà la non ricevibilità di ulteriori domande, e sarà comunicato alle Banche e al Pubblico tramite Avviso sul sito Internet del soggetto gestore.

Il soggetto gestore sempre tramite Avviso sul proprio sito Internet, comunicherà trimestralmente le somme residue a ancora disposizione .

La gestione delle risorse attribuite per le finalità di cui al presente bando è assoggettata dal soggetto gestore a contabilità separata.

Entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

13. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Banca è autorizzata a stipulare il contratto di finanziamento e l'impresa a realizzare le spese di investimento programmate solo a seguito della delibera di ammissione al contributo.

La Banca è tenuta a dare comunicazione al soggetto gestore della mancata stipula del finanziamento entro 3 mesi e 6 mesi dalla data della predetta delibera di ammissione rispettivamente per investimenti in beni mobili/servizi e in beni immobili.

Ai fini dell'erogazione del contributo, la Banca e l'impresa dovranno compilare, per le parti di rispettiva competenza, apposita domanda utilizzando la modulistica predisposta dal soggetto gestore, da trasmettere allo stesso entro 60 giorni dalla data di realizzazione della spesa e/o di destinazione dell'investimento, che dovrà essere concluso dall'impresa entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento per gli investimenti in beni immobili, ed entro tre mesi per i finanziamenti in beni mobili/servizi, con allegati il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di validità corrente, e la documentazione definitiva di spesa, come di seguito indicata.

La documentazione di spesa definitiva deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, sull'originale, a cura della Banca, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"La presente spesa è stata finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla legislazione della Regione Calabria"**.

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate, ovvero per l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisizione di azienda o loro rami dalla copia registrata del relativo contratto notarile, con allegata la documentazione comprovante i relativi pagamenti e la relativa tracciabilità della spesa.

I pagamenti relativi all'acquisto dei beni di investimento, comprensivi di I.V.A., sono comprovati da copia autentica del bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile, cambiali, tratte o ricevute bancarie e dall'estratto conto bancario intestato all'impresa da cui si rilevi la negoziazione.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione della destinazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta perizia giurata di un tecnico iscritto all'Albo professionale³ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia, nonché nei casi di destinazione promiscua, l'imputazione proporzionale dei costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) relativi ai locali utilizzati per le attività certificate dell'impresa.

L'ampliamento dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione da comprovare con l'invio di copia del relativo atto in allegato alla documentazione definitiva di spesa.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione da comprovare con l'invio di copia del relativo atto in allegato alla documentazione definitiva di spesa.

L'acquisto di locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata redatta da tecnico iscritto all'Albo professionale.

Nel caso in cui l'investimento sia localizzato in luogo diverso dalla sede dell'impresa, la circostanza dovrà essere documentata attraverso apposita dichiarazione resa dall'impresa stessa.

Nel caso di trasformazione dei debiti dell'impresa, di natura bancaria a breve termine, in finanziamenti a medio e lungo termine, deve essere prodotto estratto conto aggiornato che dimostri il consolidamento delle passività con allegata certificazione bancaria.

La localizzazione e l'utilizzo dell'investimento al di fuori del territorio regionale comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

14. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

³ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

Il soggetto gestore esamina la domanda di erogazione e la documentazione allegata al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione al contributo.

Gli investimenti documentati devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione. Sono ammessi investimenti funzionalmente equivalenti all'attività agevolabile solo per beni mobili e servizi.

La funzionalità deve essere attestata allegando alla documentazione definitiva una perizia asseverata da un professionista competente in materia, iscritto ad Albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente:

1. la descrizione degli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi, la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inserite;
2. la descrizione degli investimenti già previsti per l'ammissione ed eventualmente non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, la loro equivalenza funzionale in rapporto a quelli già esposti nella domanda di annessione, le funzioni previste in funzione al ciclo produttivo in cui avrebbero dovute essere inseriti e le motivazioni a giustificazione dell'intervenuta variazione.

La perizia mancante dei predetti elementi comporta il mancato accoglimento della domanda di agevolazione dei beni sostitutivi.

Nel caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dal soggetto gestore.

Decorso il suddetto termine senza che l'impresa abbia provveduto a produrre tutte le integrazioni richieste, la domanda di ammissione del finanziamento al contributo viene rigettata definitivamente.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni materiali e immateriali oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni dall'ultimazione degli investimenti anche qualora la durata dell'agevolazione sia inferiore a detto termine.

Per gli stessi periodi l'impresa non può cessare o cambiare localizzazione dell'attività produttiva al di fuori del territorio della regione Calabria.

Il soggetto gestore potrà effettuare per conto della Regione Calabria controlli amministrativi e in loco di primo livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno inoltre, se richiesto dal soggetto gestore, attenersi al regolamento vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali – Reg. (CE) 1159/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 11.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali⁴ ed è erogato - in un'unica soluzione attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di erogazione del contributo di cui al precedente paragrafo 13 ove riscontrata conforme al presente Bando - per il tramite della Banca che provvede ad accreditarlo entro 30 giorni e con valuta pari a quella applicata dal soggetto gestore, sempreché la Banca stessa abbia riscontrato:

- la regolare esecuzione del di rimborso del finanziamento ;
- l'assenza di comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato.

In caso contrario, la Banca è autorizzata ad interrompere l'accredito del contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dal soggetto gestore, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali dell'agevolazione come previsto al successivo paragrafo 17.

⁴ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero il soggetto gestore revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza il soggetto gestore ad emettere nota di debito relativa al contributo non accreditato all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta dal soggetto gestore stesso.

Il contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate dal soggetto gestore all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare il soggetto gestore rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

16. CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli investimenti posti a carico dei fondi pubblici, sul totale delle spese ammissibili per come specificate al paragrafo 3.

L'erogazione delle agevolazioni avviene a conclusione del piano di investimenti in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di erogazione del contributo di cui al precedente paragrafo 14 ove riscontrata conforme al presente Bando - per il tramite della Banca che provvede ad accreditarlo entro i 30 giorni successivi, con valuta pari a quella applicata dal soggetto gestore, qualora sia stato riscontrato:

- la regolare conclusione del piano di investimenti ammessi a finanziamento nel caso di agevolazione in conto capitale;
- l'assenza di comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato.

17. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il soggetto gestore si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, e degli altri adempimenti previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, nonché del presente bando, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, nello specifico, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, il contributo erogato e risultato indebitamente percepito a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovrà essere restituito dall'impresa stessa al soggetto gestore, maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione del contributo e quella di restituzione dello stesso.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il soggetto gestore con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.

SETTORI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI

Classificazione delle attività economiche ATECO 2002

(La conversione della classificazione ATECO 2002 con le nuove classi ATECO 2007, in vigore dal 1.01.2008, verrà automaticamente effettuata da parte del Soggetto gestore in raccordo con il relativo adeguamento da parte delle singole Camere di Commercio)

A Agricoltura, caccia e silvicoltura, intera sezione

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi, intera sezione

C Estrazione di minerali, limitatamente alla sottosezione:

CA Estrazione di minerali energetici

D Attività manifatturiere, limitatamente alle sottosezioni:

DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, *fatti salvi i gruppi e le classi seguenti:*

15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

15.5 Industria lattiero-casearia e dei gelati

15.81 Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.84 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 Lavorazione del tè e del caffè

15.87 Produzione di condimenti e spezie

15.88 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89 Produzione di altri prodotti alimentari

15.9 Industria delle bevande

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari, *fatti salvi i seguenti gruppi:*

23.2 Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.3 Trattamento dei combustibili nucleari

DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, *fatti salvi i seguenti gruppi:*

24.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base

24.2 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

24.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali

24.5 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

24.6 Fabbricazione di altri prodotti chimici

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto, *fatti salvi i gruppi, le classi e le categorie seguenti:*

- 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche
- 35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
- 35.2 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferrotranviario
- 35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
- 35.4 Fabbricazione di motocicli e biciclette
- 35.5 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

H Alberghi e ristoranti, *limitatamente ai gruppi e alle categorie seguenti:*

- 55.1 Alberghi
- 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
- 55.30.1 Ristorazione con somministrazione
- 55.30.3 Ristorazione su treni e navi
- 55.4 Bar
- 55.5 Mense e fornitura di pasti preparati

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, *limitatamente al gruppo:*

- 63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica

J Attività finanziarie, *intera sezione*

K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, *limitatamente alle seguenti divisioni:*

- 70 Attività immobiliari
- 71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

L Amministrazione Pubblica, *intera sezione*

M Istruzione, *intera sezione*

N Sanità e assistenza sociale, *intera sezione*

O Altri servizi pubblici, sociali e personali, *limitatamente alle divisioni, ai gruppi, alle classi e alle categorie seguenti:*

- 91 Attività di organizzazioni associative
- 92.1 Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video
- 92.2 Attività radiotelevisive
- 92.3 Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento
- 92.4 Attività delle agenzie di stampa
- 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- 92.61.1 Gestione di stadi
- 92.61.2 Gestione di piscine
- 92.61.3 Gestione di campi da tennis

92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
92.62 Altre attività sportive
92.7 Attività ricreative
93.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.05 Altri servizi alle famiglie

P Attività svolte da famiglie e convivenze, *intera sezione*

Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali, *intera sezione*